Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 28 settembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1967, n. 838.

Classificazione in comprensorio di bonifica di 2ª categoria di una zona del Consorzio di irrigazione Brenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 12 gennaio 1933, registrato dalla Corte dei conti il 16 febbraio 1933 al registro n. 4, foglio n. 129, con il quale il Consorzio di irrigazione Brenta, con sede in Cittadella, è stato riconosciuto ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907;

Vista la domanda 14 novembre 1959, con la quale il presidente del predetto Consorzio ha chiesto la classifica del territorio dell'Ente, della superficie complessiva di ha. 53.755.49.02, fra quelli di bonifica di 2ª categoria ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la corografia in scala 1:250.000 dalla quale risulta indicata in tinta ocra la zona, della superficie di ha. 44.596, non classificata in bonifica e in tinta ocra tratteggiata in verde la zona, di ha. 13.444, già classificata di bonifica;

Visto il parere 28 maggio 1960 del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Padova;

Considerato che con decreto del presidente del Magistrato alle acque 10 settembre 1960, n. 17508/1 è stata disposta la pubblicazione della sopracitata domanda e degli atti ad essa allegati e che contro di essi è stata presentata l'opposizione 24 ottobre 1960 dei Consorzi di bonifica Bacchiglione Brentella e di miglioramento fondiario Brenta Superiore a destra, come risulta dalla dichiarazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Padova, in data 9 gennaio 1961, n. 397;

Vista l'opposizione 24 ottobre 1960, con la quale vengono manifestate perplessità sui criteri che verranno seguiti per la classifica di bonifica di comprensori consorziali già classificati e sulle garanzie che verranno date qualora si addivenga invece ad una soluzione radicale, sopprimendo e conglobando in un unico Ente tutti gli altri Consorzi che attualmente agiscono sull'intero territorio. Il Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella fa presente, inoltre, che per la soluzione dei suoi particolari problemi ha già in allestimento la progettazione di diversi lavori;

Visto il voto 27 aprile 1961, n. 70, del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque;

Visti i voti 13 ottobre 1961, n. 8 e 25 giugno 1962, n. 12, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le note di assenso 3 maggio 1962, n. 100264, 17 gennaio 1963, n. 146536 e 7 ottobre 1966, n. 150074 del Ministero del tesoro;

Vista la nota di assenso 29 dicembre 1966, n. 1528 del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che la sopracitata opposizione può essere accolta per quanto concerne l'esclusione del territorio già classificato e ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella, riconosciuto di bonifica con decreto presidenziale 19 gennaio 1956, registrato dalla Corte dei conti il 14 marzo 1956 al registro n. 7, foglio n. 179, mentre risulta intempestiva e non pertinente nei riguardi dei compiti e delle attribuzioni tecniche ed amministrative da affidare agli

Enti e Consorzi operanti su tutto il territorio da classificare, in quanto, in questa sede, si deve procedere alla classifica in bonifica di un territorio ove si rendono urgenti ed indispensabili onerose opere pubbliche di bonifica ed interventi i quali tutti troveranno la loro precisa definizione ed il loro inquadramento tecnico e finanziario nelle successive fasi di attività dell'Ente o degli Enti che saranno investiti delle relative funzioni;

che, pertanto, ad avvenuta classifica gli Enti e Consorzi dovranno ad evitare anche sovrapposizioni territoriali e duplicazioni di interventi, formulare concrete proposte circa le sfere di competenza territoriale, i compiti e le attribuzioni tecnico-amministrative da svolgere sul territorio oggetto di classifica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati nelle premesse l'opposizione 24 ottobre 1960 presentata dal Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella e dal Consorzio di miglioramento fondiario Brenta Superiore a destra viene accolta per quanto attiene alla esclusione dalla presente classifica della zona già classificata di bonifica e ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è classificato in comprensorio di bonifica di 2ª categoria il territorio della superficie di ha. 44.596 quale risulta indicato in tinta ocra nella corografia in data 14 novembre 1959, in scala 1:250.000, che munita del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1967

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967, n. 839.

Autorizzazione al prelevamento di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, comprendente — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato, con imputazione al cap. 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1967 e da iscriversi alla competenza del capitolo 230 « Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. 840.

Autorizzazione alla emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1968 le seguenti serie di francobolli: celebrativi dell'Idea Europea; commemorativi di Giambattista Vico nel 3° centenario della nascita; commemorativi di Tommaso Campanella nel 4° centenario della nascita; celebrativi del 50° anniversario della Vittoria; commemorativi di Gioacchino Rossini nel centenario della morte; celebrativi della 10ª Giornata del francobollo; celebrativi dei boy scouts; a soggetto turistico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1968:

a) celebrativi dell'Idea Europea;

b) commemorativi di Giambattista Vico nel 3° centenario della nascita;

c) commemorativi di Tommaso Campanella nel 4° centenario della nascita;

d) celebrativi del 50° anniversario della Vittoria;

e) commemorativi di Gioacchino Rossini nel centenario della morte;

f) celebrativi della 10ª Giornata del francobollo;

g) celebrativi dei boy scouts;

h) a soggetto turistico.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio delle serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. 841.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione del « Lions Club ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi del cinquantenario del sodalizio « Lions Club »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del cinquantenario del sodalizio « Lions Club ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 842.

Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura di alcuni uffici giudiziari della Sardegna, dei Tribunali di Milano e Napoli, nonchè delle Preture di Milano, Napoli e Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *B, C, D* e la tabella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale della Magistratura annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185;

Ritenuta la necessità di aumentare di una unità ciascuno l'organico dei consiglieri e dei sostituti procuratori generali della Corte di appello e della Procura generale della Repubblica di Cagliari, dei sostituti della Procura della Repubblica di Cagliari, dei giudici e dei sostituti del Tribunale e della Procura della Repubblica di Nuoro in relazione alle sopravvenute particolari esigenze di servizio di detti uffici;

Considerato che a tale scopo occorre ridurre di una unità ciascuno l'organico dei giudici e dei pretori dei Tribunali di Milano e Napoli e delle Preture di Milano, Napoli e Roma;

Vista la tabella *A* relativa al ruolo organico della Magistratura annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della Magistratura nella seduta del 20 luglio 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *B, C* e *D* relative alle piante organiche del personale della Magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *B, C* e *D* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro proponente.

La tabella riassuntiva di ripartizione, annessa al citato decreto 31 dicembre 1966, n. 1185, è sostituita da quella allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 116. — GRECO

TABELLA *B*

Magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero addetti alle Corti di appello

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato gen rale	Sostituti Procuratori generali
Cagliari	1	5	19	1	—	5
(*Omissis*).						
TOTALI . . .	23	174	718	23	12	148

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *C*

Magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero addetti ai Tribunali

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Cagliari	1	4	25	1	—	8
Milano	1	28	178	1	2	40
Napoli	1	32	192	1	2	45
Nuoro	1	1	7	1	—	3
(*Omissis*).						
TOTALI . . .	156	331	2202	156	13	526

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *D*

Magistrati addetti alle Preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice-pretori
Milano	4	93	16
Napoli	5	76	14
Roma	6	121	24
(*Omissis*).			
TOTALI . . .	115	1612	200

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di Cassazione	Procura generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale Superiore delle acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i Tribunali	Preture	
Magistrati di Cassazione . .	282	40	1	197	35	12	12	—	579
Magistrati di Appello	—	—	—	718	148	475	157	115	5953
Magistrati di Tribunale e Aggiunti giudiziari	—	—	—	—	—	2202	526	1612	
Uditori:									
con funzioni di vice pretore	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALI . . .	282	40	1	915	183	2689	695	1927	6882

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 843.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Fano (Pesaro).

N. 843. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fano in data 20 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 28 aprile 1967 dell'Amministratore Apostolico, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Centinarola del comune di Fano (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 844.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Martiri Sabini, nel comune di Fara Sabina (Rieti).

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto in data 7 ottobre 1966, integrato con due dichiarazioni entrambe del 28 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Martiri Sabini, in contrada Talocci del comune di Fara Sabina (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967.

Cambio di classifica del dragamine « Verbena ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948 con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di B.Y.M.S. 2280, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 10 ottobre 1947 con la classifica di dragamine 408 « Verbena »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 408 « Verbena » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 408 « Verbena » di cui alle premesse, assume a decorrere dal 1° marzo 1967 la denominazione di rimorchiatore di uso locale « Verbena ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Registro n. 78 *Difesa, foglio n.* 37

(9807)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1967.

Costituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1962, riguardante la nomina, fino al 31 dicembre 1964, del Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 8 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma » è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

Argentieri dott. Mario, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Attili dott. Leonida, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gambero dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Guarnaccia dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Palladini dott. rag. Eros, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Monaco dott. Ottorino, Petrocchi rag. Adriano e Parola Vittorio, in rappresentanza del comune di Roma;

Navarra Gioacchino e Santamaria dott. Enrico, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Parisi grand'uff. Costantino, Della Torre dott. Giovanni e Albanesi comm. Tullio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Ruggeri prof. Paolo, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Roma;

Preda dott. Giovanni Battista, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Roma;

Candioli cav. del lav. rag. Silvio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Arena comm. Giovanni Battista, in rappresentanza dei commercianti;

Latini on. avv. Carlo, in rappresentanza degli industriali;

Buncaglia conte gr. uff. Giorgio, in rappresentanza degli agricoltori;

Monticelli cav. Marco Tullio, in rappresentanza degli artigiani;

Capasso dott. Renato e Tarquini dott. Francesco, in rappresentanza dei lavoratori;

Felici comm. Pietro, in rappresentanza degli espositori.

Il Consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9673)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.
Rimborsi all'esportazione di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visti i Regolamenti n. 23/62 e n. 159/66 adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea rispettivamente in data 4 aprile 1962 e 25 ottobre 1966, relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, concernenti i rimborsi all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Atteso che rendesi necessario ed urgente attuare, in favore del mercato dei prodotti ortofrutticoli, un intervento statale, avente lo scopo di corrispondere delle restituzioni all'esportazione di tali prodotti, ai sensi del surrichiamato Regolamento n. 159;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 e sino al 31 dicembre 1969 è concesso il rimborso all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli verso i Paesi non comunitari, previsto dall'art. 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 2.

Il rimborso di cui al precedente articolo è concesso per i prodotti ortofrutticoli indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, nelle misure, secondo i tempi e le destinazioni precisati per ogni singolo prodotto.

Con successivi decreti potranno essere apportate modifiche ed aggiunte alle tabelle anzidette.

Art. 3.

A comprova che le quantità di prodotti ortofrutticoli, ammessi al beneficio, siano state effettivamente importate nei singoli Paesi di destinazione saranno presentati:

un documento di trasporto, vistato dal vettore responsabile, attestante che il prodotto è stato scaricato nel Paese di destinazione;

un documento rilasciato dall'autorità consolare italiana o doganale del Paese destinatario attestante che il prodotto è stato importato in tale Paese.

In sostituzione dei documenti predetti il Ministero delle finanze potrà consentire l'accettazione di altri idonei documenti.

Art. 4.

Non sono ammessi al rimborso:

a) i prodotti in riesportazione per i quantitativi di ortofrutticoli introdotti in regime di temporanea importazione;

b) i prodotti esportati in punto franco o in deposito franco, a meno che non vengano posti sotto diretto controllo doganale, secondo le modalità stabilite in materia dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

Il rimborso è accordato sotto l'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte, su presentazione della bolletta di esportazione mod. *A*/55, munita delle attestazioni prescritte comprovanti l'effettiva uscita delle merci dallo Stato.

Per le partite di prodotti esportate « in conto commissione » dev'essere esibito il documento bancario attestante l'ammontare dell'introito valutario.

Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

TABELLA *A*

Rimborsi all'esportazione verso Paesi terzi per prodotti ortofrutticoli freschi

Numero della tariffa doganale	Denominazione della merce	Paese di destinazione	Misura della restituzione		
			Periodo	% su introito valutario (1) - (2)	Restituzione massima possibile (2) (Lire/q.le netto)
ex 08.04 A	Uva da tavola	Austria	1/11 - 14/ 7	13	1.240
			15/ 7 - 31/10	1[illegible]	1.520
ex 08.07 B	Pesche, non comprese le pesche-noci e le pesche vellutate	Austria	1/ 1 - 31/12	19	1.850
		Regno Unito	Id.	19	4.200
		Svezia	Id.	19	2.700
		Svizzera	Id.	19	2.500
08.05 C	Castagne e marroni	Austria	1/ 1 - 31/12	7	880
		Regno Unito	Id.	7	1.260
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate	Svezia	1/ 1 - 31/12	3	2.500
ex 08.05 E	Nocciole sgusciate	Austria	1/ 1 - 31/12	4	2.860
ex 08.05 B	Noci con guscio	Austria	1/ 1 - 31/12	5	2.300
		Regno Unito	Id.	5	1.960
ex 08.05 B	Noci senza guscio	Regno Unito	1/ 1 - 31/12	7	6.150

(1) L'introito valutario vale in caso di vendita in « conto commissione »; nel caso di vendita « a fermo », la percentuale verrà applicata sulla fattura di esportazione.
(2) Le somme da pagare non debbono superare quelle che spetterebbero se la liquidazione si effettuasse a peso.

Il Ministro per le finanze: PRETI

TABELLA *B*

Rimborsi all'esportazione verso Paesi terzi per prodotti ortofrutticoli trasformati

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci	Paesi di destinazione	Misura della restituzione	
			% (1) - (2)	Restituzione massima possibile (2) (Lire/q.le netto)
20.02 C	Pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico:			
(N. stat. 005)	— pomodori	Regno Unito	18	2.400
		Stati Uniti	18	1.800
		Canadà	18	500
(N. stat. 008)	— conserva di pomodori	Regno Unito	15	3.000
		Stati Uniti	15	3.300
		Canadà	15	2.500
		Svizzera	15	3.000
		Danimarca	15	3.300
		Norvegia	15	3.000
		Svezia	15	3.000
20.07	Succhi di frutta o di ortaggi, ecc.:			
(N. stat. 074)	— succo di pomodoro	Regno Unito	16	2.000

(1) Vedi nota 1) in calce a tabella *A*).
(2) Vedi nota 2) in calce a tabella *B*).

Il Ministro per le finanze: PRETI

(9978)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Istituto, per il triennio 1967-1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giorgio D'Alia ed il dott. Aurelio Ubertis sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9915)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.

Conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visti il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, con annessa una Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1964, concernente la nomina di cinque consiglieri di amministrazione dell'Istituto predetto, a norma dell'art. 15 dello statuto;

Considerato che, per compiuto periodo di nomina, occorre ora provvedere al rinnovo delle predette cariche;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori ing. Luigi Piombo, avv. Josef Raffeiner, avvocato Bernardo Rigobello, avv. Carlo Tomazzoli, ingegnere Giovanni Bongiovanni sono confermati quali consiglieri di amministrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9917)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1967.

Modifica della composizione della Deputazione della Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1967, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori per l'anno 1967;

Vista la nota in data 17 agosto 1967, con la quale la Banca d'Italia, a seguito del decesso del comm. Ernesto Vaccarino, membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Torino quale suo rappresentante, ha proposto in sua vece il gr. uff. dott. Angelo Colombo, membro del Consiglio di reggenza della sede di Torino di detto Istituto;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza, la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Angelo Colombo è chiamato a far parte della Deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1967, quale membro supplente, in sostituzione del comm. Ernesto Vaccarino, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Umberto Cesare Bellati, nato a Milano il 10 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 4 giugno 1962.

Se ne dà notiza ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

Il dott. Ciro Irollo, nato a Gragnano (Napoli) il 30 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma orignale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(9964)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale irrigazioni ed opifici del torrente Astico », con sede nel comune di Thiene (Vicenza).

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1967, registro n. 14, foglio n. 399, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale irrigazioni ed opifici del torrente Astico », con sede nel comune di Thiene (Vicenza), è stato ampliato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con l'aggregazione di ha. 314.32.13 di terreni e HP 554.32 per gli opifici. Il comprensorio consortile è esteso complessivamente ha. 2242.25.53 e HP 1793,65.

(9838)

Pesca degli agoni nel lago di Albano (Roma)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 8 settembre 1967, è stata consentita, dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15 giugno, la pesca degli agoni di qualsiasi lunghezza, nel lago di Albano (Roma).

Con lo stesso decreto è stato disposto che, durante il suddetto periodo, gli agoni, di qualsiasi lunghezza, pescati nel menzionato lago possono essere commerciati soltanto nella provincia di Roma e le spedizioni comunque effettuate devono essere accompagnate da certificato delle autorità locali dal quale risulti che detta specie ittica è stata pescata nel lago di Albano.

(9728)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.530.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10005)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 197.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9979)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9980)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.858.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9981)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9982)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.679.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9983)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.456.079, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9984)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.167.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9986)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo supplètivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.511.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9987)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9988)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.802.728 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9985)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1967, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.440.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10004)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 27 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,22	623,07	623,10	623,12	623,05	—	623,05	623,12	623,22	623,12
$ Can.	579,96	580 —	579,75	580 —	579,90	—	579,90	580 —	580 —	580 —
Fr. Sv.	143,45	143,45	143,4250	143,46	143,41	—	143,445	143,46	143,46	143,47
Kr. D.	89,87	89,86	89,89	89,885	89,90	—	89,86	89,885	89,88	89,88
Kr. N.	87,12	87,10	87,10	87,12	87,20	—	87,095	87,12	87,12	87,12
Kr. Sv.	120,80	120,85	120,82	120,825	120,90	—	120,80	120,825	120,82	120,82
Fol.	173,24	173,19	173,28	173,25	173 —	—	173,23	173,25	173,21	173,20
Fr. B.	12,55	12,557	12,5625	12,5575	12,5525	—	12,5555	12,5575	12,55	12,5575
Franco francese	127,02	127,01	127,05	127,05	127 —	—	127,03	127,05	127,01	127,015
Lst.	1734,46	1734,30	1734 —	1734,45	1734,25	—	1734,20	1734,45	1734,45	1734,45
Dm. occ.	155,77	155,67	155,70	155,695	155,65	—	155,67	155,695	155,77	155,71
Scell. Austr.	24,14	24,13	24,1275	24,14	24,10	—	24,1383	24,14	24,13	24,133
Escudo Port.	21,63	21,62	21,63	21,63	21,60	—	21,625	21,63	21,63	21,63
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4050	10,41	10,40	—	10,4025	10,41	10,41	10,41

Media dei titoli del 27 settembre 1967

Rendita 5% 1935	104,50
Redimibile 3,50% 1934	100,85
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,325
Id. 5% (Ricostruzione)	98,65
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,675
Id. 5% (Città di Trieste)	96,725
Id. 5% (Beni Esteri)	96,65
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1967

1 Dollaro USA	623,085
1 Dollaro canadese	579,95
1 Franco svizzero	143,452
1 Corona danese	89,872
1 Corona norvegese	87,107
1 Corona svedese	120,812
1 Fiorino olandese	173,24
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	127,04
1 Lira sterlina	1734,325
1 Marco germanico	155,682
1 Scellino austriaco	24,139
1 Escudo Port.	21,627
1 Peseta Sp.	10,406

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1967				
		INCASSI (milioni di lire)			PAGAMENTI (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1966				9.214		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	4.414.202				
	residui	545.515				
	Totale		4.959.717			
Entrate extra-tributarie	competenza	199.380				
	residui	109.289				
	Totale		308.669			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	4.613.582			3.336.122	
	residui	654.804			769.275	
	Totale			5.268.386		4.105.397
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	35.601				
	residui	3.567				
	Totale			39.168		
Accensione di prestiti	competenza	265.733				
	residui	2.798				
	Totale			268.531		
Spese in conto capitale	competenza				774.975	
	residui				273.109	
	Totale					1.048.084
Rimborso di prestiti	competenza				37.000	
	residui				8.131	
	Totale					45.131
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.194.433			3.673.404	
Conti correnti		15.555.598			15.304.206	
Incassi da regolare		2.496.289			2.315.791	
Altre gestioni		6.859.797			6.402.947	
	Totale			28.106.117		27.696.348
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		130.678			140.720	
Pagamenti da regolare		231.093			290.820	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.037.190			1.274.352	
Altri crediti		12.396.376			12.873.638	
	Totale			13.795.337		14.579.530
	Totale complessivo			47.486.753		47.474.490
Fondo di cassa al 31 agosto 1967				—		12.263
	Totale a pareggio			47.486.753		47.486.753

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1967 (milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		12.263	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	12.618		
Pagamenti da regolare	211.679		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	581.424		
Altri crediti	1.767.809		
Totale crediti		2.573.530	
In complesso			2.585.793
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.417.457		
Conti correnti	2.045.201		
Incassi da regolare	264.311		
Altre gestioni	840.189		
Totale debiti			6.567.158
Situazione del Tesoro (passività)			3.981.365
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1967	199.891		

L'ispettore generale: P. CARBONE

p. *Il direttore generale del Tesoro:* C. COMES

(10018)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1967

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.499.926.727.326 —
Cassa	»	38.894.790.012 —
Portafoglio su piazze italiane	»	799.188.287.843 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	257.377.377 —
Anticipazioni	»	648.449.608.376 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2.434.227.909.350 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	480.828.431.637 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	267.275.291.589 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	401.075.154.093 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	64.671.000.446 —
Spese	»	81.182.745.945 —
	L.	7.054.977.323.995 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.171.874.657.055 —
	L.	13.226.851.981.050 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.	13.229.444.771.188 —

PASSIVO

Voce			
Circolazione	L.		4.312.318.517.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		30.367.196.319 —
Depositi in conto corrente liberi	»		65.796.661.548 —
Conti correnti vincolati	»		2.150.650.494.442 —
Creditori diversi	»		399.757.886.376 —
Rendite del corrente esercizio	»		81.783.414.628 —
	L.		7.040.674.170.313 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	8.455.657.367 —	
Fondo di riserva straordinario	»	5.547.496.315 —	14.303.153.682 —
	L.		7.054.977.323.995 —
Depositanti	»		6.171.874.657.055 —
	L.		13.226.851.981.050 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.		13.229.444.771.188 —

(10019)

Il Direttore generale: P. BAFFI

p. *Il Ragioniere generale:* M. PALLINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1967, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 339, con il quale venne bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato decreto del 30 marzo 1967, è così costituita:

Presidente:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato;
Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato;
Berri dott. Mario, consigliere Corte di cassazione;
Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Santi Castiglia, vice prefetto ispettore, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

L'onere per i lavori della Commissione graverà sul cap. 1081 bilancio Tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1967
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 155

(9754)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il decreto ministeriale 4 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 seguente, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 89, e il decreto ministeriale 7 giugno 1967, in corso di perfezionamento, con i quali è stata costituita e modificata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di questo Ministero, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966;

Considerato che il Presidente del Consiglio di Stato, con fonogramma n. 531/S.G. del 13 giugno 1967, ha designato, quale presidente della predetta Commissione esaminatrice, il consigliere di Stato dott. Domenico Benvenuto, in sostituzione del dott. Adolfo Memmo;

Ritenuto doversi provvedere alla sostituzione del presidente della ripetuta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Domenico Benvenuto è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di questo Ministero, costituita con decreto ministeriale 4 gennaio 1967 e modificata con decreto ministeriale 7 giugno 1967, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Adolfo Memmo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1967
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 206

(9738)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento ordinario di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio veterinario.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1966, registro n. 46 difesa-Esercito, foglio n. 47 con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio veterinario;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 44 difesa-Esercito, foglio n. 45, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio veterinario indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966, citato nelle premesse:

1. Sottoten. vet. cpl. Melchiorri Giampiero, nato il 30-4-1942 . . . . punti 22,89
2. Sottoten. vet. cpl. Lupi Annibale, nato il 19-5-1938 . . . . » 21,54

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Melchiorri Giampiero . . . . . . punti 22,89
2. Lupi Annibale . . . . » 21,54

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1967
Registro n. 99 *difesa, foglio n.* 176

(9741)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 20 settembre 1967 è stato fissato per i giorni 23, 24 e 25 ottobre 1967, con inizio alle ore 8, il diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria Roma-EUR.

(10016)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7694/7695 del 28 agosto 1967, col quale, in seguito alla dichiarazione di vincitore della condotta medica di Altissimo del dott. Ezio Bordignon, è stato revocato il precedente decreto n. 7513 del 24 agosto 1967, relativo alla assegnazione dello stesso alla condotta medica di Foza;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, approvata con decreto n. 2790 in data 23 marzo 1967, e tenuto conto delle preferenze espresse dai concorrenti stessi per le singole sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Angelo Donato è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Foza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, del proprio Ufficio e del Comune interessato.

Vicenza, addì 7 settembre 1967

Il medico provinciale: CAROLA

(9621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3490, in data 24 maggio 1966, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 9 e 54 del suddetto regio decreto 11 marzo 1935, nonchè l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, sulla sede e la data della prova di esame;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura, nonchè le terne proposte dall'Ordine dei medici chirurghi e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, di cui in narrativa, è costituito come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Diaz dott. Giorgio, direttore di sezione, prefettura di Venezia;

Camporese prof. Franco, medico provinciale, capo dirigente, Ufficio medico provinciale di Treviso;

Pellizzari prof. Carlo, primario ostetrico ginecologo c/o OO.CC.RR. Venezia;

Toschi prof. Paolo, primario ostetrico ginecologo, Ospedale c. di Mirano;

Cadel Aurelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Campolieti Giuseppe, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, nonchè all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 5 settembre 1967

Il medico provinciale: BAGNATO

(9623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1115 del 20 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia bandito con decreto n. 6439 del 1° ottobre 1965;

Visto il proprio decreto di pari data del succitato, n. 1116, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte da ricoprire, a tenore della graduatoria e delle indicazioni preferenziali, espresse a suo tempo nella domanda, nei riguardi delle sedi;

Rilevato che, per rinuncia delle candidate superiormente graduate, hanno diritto ad essere nominate assegnatarie delle condotte dei comuni di Anzano di Puglia, Chieuti e Faeto, rispettivamente le candidate Cianfano Lucia, Cassano Maria ed Ursino Sabina, tutte accettanti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, così come risultante in seguito alle modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 14 marzo 1958, n. 296, ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2214;

Decreta:

Le ostetriche di seguito nominate sono nominate assegnatarie, in seguito a concorso, delle condotte ostetriche dei Comuni a lato rispettivamente indicate:

1) Cianfano Lucia: condotta di Anzano di Puglia;
2) Cassano Maria: condotta di Chieuti;
3) Ursino Sabina: condotta di Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni almeno, all'albo pretorio della prefettura di Foggia, di questo Ufficio ed a quelli dei Comuni interessati.

Foggia, addì 11 settembre 1967

Il medico provinciale: MARRA

(9925)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 1437 del 1° aprile 1965, con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 307 in data 20 gennaio 1966, modificata con successivo decreto n. 516 in data 7 febbraio 1967, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Romanini Palmiro	punti	60,989	su 120
2.	Lonardi Roberto	»	60,741	»
3.	Ghizzardi Bruno	»	60,588	»
4.	Mari Pietro	»	57,275	»
5.	Garini Fausto	»	56,386	»
6.	Moglia Umberto	»	55,763	»
7.	Pisati Franco	»	54,063	»
8.	Fornari Riccardo	»	53,723	»
9.	Calisi Alessandro	»	52,707	»
10.	Poli Giovanni	»	52,267	»
11.	Riva Pierfelice	»	51,034	»
12.	Regina Luigi	»	50,950	»
13.	Garbelli Domenico	»	50,920	»
14.	Tonelli Gianfranco	»	50,295	»
15.	Pollini Franco	»	49,503	»
16.	Bellei Silvio	»	49,320	»
17.	Mattei Renzo	»	48,090	»
18.	Pari Nello	»	48,000	»
19.	Lupi Giuseppe	»	47,500	»
20.	Rossi Antonio	»	47,408	»
21.	Rosa Giovanni	»	47,018	»
22.	Caroli Antonio	»	47,000	»
23.	Pitisano Filippo	»	46,755	»
24.	Bedina Leone G.	»	46,650	»
25.	Rosa Angelo	»	46,088	»
26.	Adami Eros	»	45,164	»
27.	Giovagnoli Achille	»	44,392	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Cremona, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 1° settembre 1967

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 1437 del 1° aprile 1965, con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1964;

Visto l'altro proprio decreto, n. 2788 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno d'essi indicata:

1) Romanini Palmiro: Grontardo-Scandolara Ripa d'Oglio (condotta consorziata);

2) Lonardi Roberto: Pescarolo ed Uniti-Gabbioneta Binanuova (condotta consorziata);

3) Ghizzardi Bruno: Gussola (condotta unica);

4) Mari Pietro Luigi: Dovera-Crespiatica (condotta consorziata);

5) Garini Fausto: Gadesco Pieve Delmona (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Cremona, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 1° settembre 1967

Il medico provinciale: BORROMEI

(9712)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Nomina del vincitore del concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1964, n. 2170, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati nel concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio del comune di Sassari, bandito con decreto 18 febbraio 1964, n. 321;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) in data 7 marzo 1967, n. 672, la quale annulla il proprio decreto 15 dicembre 1964, n. 2173, con cui si dichiarava il dott. Fadda Antonio Baingio vincitore del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Diana Agostino, quarto classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso il civico mattatoio del comune di Sassari, in quanto invalido di guerra.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 5 settembre 1967

Il veterinario provinciale: PIGA

(9624)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.